

**FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK**

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**SENTENZA**

Giudizio d'appello n. 5/2016

**La Corte Federale d'Appello**, nelle persone di

**Avv. Elisabetta Rampelli** – Presidente relatore estensore

**Avv. Umberto Pauro** – Componente

**Avv. Roberto Marineo** – Componente

nel giudizio di appello n. 5/2016 (P.F. 000005/FICK/2016) proposto dal Sig. Santoni Iduino, nato a Latina il 28/11/1968, residente a Vicenza, Via San Giovanni 50 G, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 27/07/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il reclamo;

viste le conclusioni scritte dalla Procura Federale che ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado;

udita la difesa del ricorrente che, riportandosi ai motivi del reclamo, ha concluso per l'accoglimento dello stesso;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il presente procedimento nei confronti del Sig. Iduino Santoni, tesserato FICK, trae origine da un esposto inoltrato alla Segreteria Federale dal Sig. Daniele Scarpa, socio benemerito della FICK, trasmesso alla Procura Federale in data 27/04/2016.

Il Sig. Scarpa lamentava alcune condotte lesive del suo onore e della sua reputazione da parte del Sig. Santoni che avrebbe pubblicato sul social network Facebook un atto di deferimento a suo carico della Procura Federale, nell'ambito



del procedimento n. 5/2015, e lo avrebbe commentato in modo offensivo, così violando l'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

La Procura Federale, pertanto, apriva una indagine per valutare l'esistenza di comportamenti illeciti di sua competenza e, in data 31/05/2016, comunicava al Sig. Santoni l'intenzione di procedere al suo deferimento atteso che le sue condotte apparivano *"sussumibili sotto le seguenti fattispecie: Art. 3 del Regolamento Federale: a) violazione dei principi di lealtà e correttezza; d) dichiarazioni lesive – dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della federazione, del prestigio, dignità, onorabilità di società e tesserati. In effetti il Santoni ha divulgato, per il tramite del Social Network Facebook – notizie concernenti un procedimento non definito, creando discredito attorno alla figura di un Socio benemerito FICK, o comunque ledendo la sua reputazione"*

In data 27/07/2016 il Promotore di Giustizia deferiva per l'incolpazione il Sig. Santoni, non ritenendo sufficienti le giustificazioni che lo stesso aveva formulato e chiedeva l'irrogazione della sanzione della sospensione per 3 (tre) mesi dall'attività sportiva. All'udienza del 27/07/2016 nessuno compariva per il Sig. Santoni, come da comunicazione giustificativa del suo difensore Avv. Grolla che si riportava alla memoria difensiva depositata.

La Procura concludeva riportandosi al proprio atto di deferimento ed il Collegio si riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, con sentenza del 27/07/2016, il Tribunale Federale condannava il Sig. Iduino Santoni per aver commesso l'illecito di cui all'art. 3 lett. A) e art. 3 lett. D) del Regolamento di Giustizia FICK e applicava la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre) ex art. 5, comma 1, lett. D) del Regolamento di Giustizia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

La difesa del Sig. Santoni interponeva tempestivo reclamo articolando tre motivi di gravame: *"1) Erronea valutazione e indicazione del capo di incolpazione. 2) Errata valutazione dello <status> dello Scarpa. 3) Mancata valutazione dell'esimente della buona fede come legittima difesa del Santoni."* ed insisteva per la revisione dell'impugnata sentenza chiedendo, testualmente: *"in principalità l'assoluzione del Santoni per lo meno valutando l'esimente della buona fede della sua condotta; in*



*subordine si chiede applicarsi il minimo della sanzione disciplinare prevista per la pubblicazione di atti su soggetto non tesserato, non sussistendo all'uopo nessuna recidiva specifica a carico dell'appellante."*

Il procedimento veniva assegnato a questo Collegio ed il Presidente fissava la data di udienza di trattazione e discussione per il giorno 29/09/2016.

A tale udienza partecipavano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Schippa ed il Sig. Santoni, che compariva personalmente unitamente al difensore Avv. Stefano Grolla.

Il Sostituto Procuratore chiedeva la conferma integrale della sentenza di primo grado ritenendo che non rilevassero i rapporti pregressi tra Santoni e Scarpa ma la divulgazione di atto endofederale, vietata tassativamente dalla normativa. Contestava che la sentenza del Tribunale avesse considerato solo l'aspetto relativo alle offese verbali e non riteneva sussistente alcuna scriminante alla condotta del Santoni.

L'Avv. Grolla si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva che il suo assistito fosse sentito personalmente; quindi evidenziava le vessazioni che il Santoni aveva subito dallo Scarpa e rimarcava la sussistenza delle scriminanti della provocazione e della buona fede.

Il Sig. Santoni spiegava l'antefatto della vicenda e le vicissitudini subite a seguito dei comportamenti adottati dallo Scarpa a partire dal 2013. Quindi si riportava al reclamo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

La Corte d'Appello Federale decideva come da dispositivo letto in udienza.

### **Motivi della decisione**

L'appellante, dopo aver eccepito l'erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice Federale, ritenendo insussistente la contestazione di cui all'art. 3, Lett. A) e D) del Regolamento di Giustizia Sportiva, lamentava la mancata applicazione della scriminante del diritto di critica, nonché dell'attenuante della "provocazione". Lo stesso ricorrente sosteneva, infine, l'assenza di consapevolezza in capo al predetto dello status dello Scarpa Daniele quale socio benemerito della Federazione Italiana Canoa Kayak.



Le censure meritano accoglimento.

Sul punto la Corte ritiene che la gravata sentenza debba essere riformata, per effetto delle conclusioni cui è pervenuta nel valutare l'effettiva offensività delle affermazioni in esame, anche sotto il profilo della continenza verbale e del rispetto dei limiti di un corretto esercizio del diritto di critica.

Proprio a tal riguardo giova premettere che la tutela dei tesserati nei confronti delle offese verbali o scritte non è sovrapponibile a quella prevista in sede giudiziaria penale e civile, ed è altrettanto vero che anche le valutazioni degli organi di giustizia sportiva devono adeguatamente uniformarsi al dettato dell'art. 21 della Costituzione, per come peraltro esplicitato, nella sua valenza applicativa, dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la questione relativa alla continenza verbale deve essere valutata nel contesto in cui le espressioni si inseriscono, ovvero quello relativo ad una disputa tra due soci – uno tesserato ed uno benemerito – della FICK, caratterizzata da diverse segnalazioni reciproche avanti la Procura Federale, oltre che avanti all'Ufficio Procura Antidoping.

Con riferimento alla sussistenza dell'esimente del diritto di critica giova ricordare che essa presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nello stesso diritto di critica.

Il riconoscimento del diritto di critica, pertanto, ammette che vengano espressi giudizi anche aspri sull'operato altrui, sempre che i medesimi non trascendano in attacchi gratuiti a qualità o modi di essere della persona, così da prescindere dalla vicenda concreta oggetto della critica stessa.

Tale assunto interpretativo, costantemente indicato dalla Corte di Cassazione quale criterio per individuare il limite della continenza verbale, deve ritenersi applicabile non solo in relazione all'esercizio del diritto di critica in ambito politico *strictu sensu*, bensì anche in altri contesti ove le dispute polemiche possono avere usualmente luogo.



Ne deriva che la condotta del soggetto il quale, lamentando di aver subito un torto da parte della persona offesa in relazione ad un vicenda sportiva risalente al 2014, pubblici atti relativi ad un giudizio non ancora concluso - senza falsarne il contenuto e senza trasmodare in un gratuito attacco alla persona del destinatario in quanto tale - rappresenta una elaborazione critica della vicenda, certo non limpida, ma non avulsa dal contesto procedimentale in cui si inserisce.

Nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte le affermazioni dell'incolpato, pur caratterizzate da giudizi negativi nei riguardi del destinatario, che in astratto potrebbero essere idonei ad arrecare discredito, risultano pertinenti all'oggetto della critica inquadrabile nell'annosa disputa, e non costituiscono, quindi, gratuita e immotivata aggressione dell'altrui sfera privata.

In definitiva, il limite della continenza verbale apparirebbe superato solo qualora, dal contenuto delle espressioni o da altri elementi *aliunde* desumibili, emergesse che lo scontro dialettico costituisca, in realtà, solo il pretesto per un attacco alla persona, lesivo della sua reputazione, senza alcun legame con il contenuto della disputa; nel caso di specie, tuttavia, affermazioni quali "*direttore di radio lavatrice*" risultano in concreto, dai dati di valutazione a disposizione, comunque ricollegabili a ciò che l'incolpato aveva posto come tema della critica che intendeva esprimere.

L'oggetto del contendere era, ed è, una serie di esposti presentati dallo Scarpa nei confronti dell'odierno appellante, nei quali lo stesso apostrofava come "*dopato*" il Santoni per il solo fatto di essersi rifiutato di sottoporsi ad un controllo antidoping. Il Tribunale Sportivo Antidoping, peraltro, aveva già archiviato il relativo procedimento nei confronti del Santoni.

Peraltro le espressioni usate dall'incolpato sono prive di termini o locuzioni volgari, connotate più che altro da un senso di delusione e amarezza, che ne riduce notevolmente una eventuale portata offensiva.

In ogni caso, anche ove tali espressioni fossero ritenute lesive, in ragione del contesto in cui sono inserite appaiono coerenti col principio della continenza, non essendo certo trasmodate in un gratuito attacco alla persona del sig. Scarpa che, come emerge dagli atti, aveva presentato nei confronti dell'odierno appellante diversi esposti alla Procura Federale, alcuni dei quali già archiviati. Ciò stante,



tenuto conto del contesto e del tenore delle dichiarazioni precedenti (di entrambe le parti), quelle di cui è causa appaiono equilibrate e contenute nei limiti del diritto di critica.

Occorre inoltre rilevare che, dall'esame della sentenza di primo grado, risulta che il Tribunale Federale ha focalizzato le proprie statuizioni sull'incolpazione relativa alle "...*presunte offese verbali e sui social network espresse nei riguardi del Signor Daniele Scarpa*" omettendo di pronunciarsi in maniera esplicita sull'illecito contestato dalla Procura Federale riguardante la divulgazione di notizie concernenti un procedimento disciplinare non definito.

L'Ufficio della Procura aveva infatti deferito il Santoni dinanzi ai Giudici di primo grado con la contestazione di aver leso la reputazione e comunque screditato il Socio Benemerito, Sig. Daniele Scarpa, per avere pubblicato su FB un messaggio che risultava offensivo per avere in allegato un atto di deferimento a giudizio a suo carico (procedimento n.5/2015).

Invero, dalla lettura dell'atto di deferimento del 27/06/2016, emerge che l'obiettivo principale del Promotore di Giustizia fosse quello di sanzionare l'illecito previsto dall'art. 8 Codice Comportamento Sportivo del CONI, in quanto il medesimo incolpato, al fine di offendere lo Scarpa sui social network, aveva illegittimamente allegato detto atto federale.

L'organo inquirente, proprio per tutelare l'ordinamento sportivo - dopo aver acquisito l'esposto del Sig. Daniele Scarpa - aveva chiesto la condanna dell'incolpato per le due distinte ipotesi di illecito, che accidentalmente erano state collegate in un'unica fattispecie di incolpazione.

In buona sostanza, la Procura Federale non aveva dato particolare rilievo alle affermazioni offensive (o semplicemente sarcastiche) che si leggono nel testo del messaggio pubblicato dal Santoni su FB ma aveva articolato i suoi rilievi precipuamente sull'indebita pubblicazione di un atto federale, che sarebbe stato strumentalmente utilizzato contro lo Scarpa.

L'aspetto ontologico dell'istanza punitiva della Procura non sembra però essere stato colto a pieno dal Tribunale Federale che ha sostanzialmente limitato la sua



decisione alle sole "offese verbali e su social network espresse nei riguardi del Sig. Daniele Scarpa", senza dare specifica contezza all'ipotesi d'illecito che, almeno sotto l'aspetto istituzionale, è da considerare più grave in quanto integrante violazione dell'art. 8 Codice Comportamento Sportivo del CONI.

A tal ragione, l'odierno giudizio d'appello dovrebbe essere limitato alle sole deduzioni e statuizioni espresse nella sentenza di primo grado, quindi al solo accertamento della responsabilità del Santoni di quanto pubblicato su FB, con riferimento alla lesione dell'onorabilità dello Scarpa.

La Corte, tuttavia, viste le deduzioni articolate in dibattimento dal requirente in ordine alla violazione del dovere di riservatezza, che ha certo maggiore rilevanza sia per la Procura Federale che per l'ordinamento sportivo, ha valutato la condotta dell'accusato anche con riferimento all'incolpazione ex art. 8 Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Ebbene, dalle risultanze processuali non emergono motivi idonei per ritenere l'incolpato responsabile dell'addebito più grave, stante la carenza del dolo, quale elemento specifico e necessario per integrare la violazione della suddetta norma.

A tale giudizio assolutorio milita principalmente una circostanza rimasta senza risposta o comunque non chiarita, anche perché neppure affrontata in corso di causa. Invero, se l'atto di deferimento è un atto interno e quindi non pubblicabile, non si spiega come fosse pervenuto al Santoni, semplice tesserato.

Da ciò, discende che il prevenuto non avesse alcuna volontà di violare l'obbligo di riservatezza, atteso che, per *facta concludentia*, il possesso di tale atto depone a favore del medesimo Santoni che l'ha pubblicato in buona fede e, comunque, al solo fine di dare maggiore forza alle sue argomentazioni polemiche nei confronti dello Scarpa e non certo per "...divulgare informazioni relative a procedimento in corso..."; pertanto, sotto il profilo della sussistenza del dolo, è da ritenere che l'accusato, pubblicando detto documento, non avesse alcuna volontà di violare il dovere di riservatezza imposto dalla norma.

La carenza dell'elemento psicologico, che porta ad escludere la responsabilità dell'appellante, è peraltro desunta anche dal fatto che l'incolpato - vista la data



dell'atto di deferimento (18/12/2015) ed i tempi previsti dal regolamento di giustizia federale - aveva inteso l'atto come conclusivo o, comunque, che il giudizio fosse stato definito.

L'esclusione di qualsivoglia rilievo disciplinare rende superfluo affrontare i temi esposti dalla Difesa negli ulteriori motivi di reclamo, i quali devono comunque ritenersi assorbiti.

Ne consegue la relativa declaratoria.

Spese compensate.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello proposto da Iduino Santoni avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 27 luglio 2016 e, per l'effetto, revoca la condanna del predetto e la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre), comminata, con effetto immediato. Vista la complessità della questione, fissa in 10 (dieci) giorni il termine per il deposito della motivazione. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per tutti i necessari adempimenti del caso.


Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016

La Corte d'Appello Federale


Avv. Elisabetta Rampelli – Presidente relatore estensore



Avv. Umberto Pauro – Componente



Avv. Roberto Marineo – Componente



Depositato il